

UNIONI CIVILI - Legge 20 maggio 2016 n. 76 (Legge Cirinnà)

Ufficio	STATO CIVILE
Responsabile	Istruttore Direttivo CITI NADIA
Indirizzo	PALAZZO COMUNALE – Piazza della Repubblica 56 - PALAIA
Referente	Filippo Monti
Telefono	0587/621435 - 28
E-mail	f.monti@comune.palaia.pi.it
Fax	0587 - 621433

Orario apertura Dal Lunedì al Sabato: ore 9.00-12.30 = Giovedì pomeriggio ore 14,30 – 16,30

Descrizione

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la **Legge 20 maggio 2016 n. 76** (G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) riguardante la:

“ Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze “

Di seguito, le prime indicazioni ricavate dal testo della legge.

Il nuovo istituto relativo alle **unioni civili tra persone dello stesso sesso** è regolato dall'art. 1, dai commi dall' 1 al 35:

Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

Altra modalità di costituzione dell'unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.

- Cause impeditive:

Non è possibile costituire unioni civili nel caso in cui sussista:

- a) per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- c) tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

- Il regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell'unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.

Successivamente alla costituzione dell'unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali

- Il cognome

Alle parti costituenti l'unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell'unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile.

La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile.

- Diritti e doveri

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato

- Diritto agli alimenti

All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari

- Diritti successori

In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

- Scioglimento dell'unione civile

L'unione civile si scioglie per morte di una delle parti; all'unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.

L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile. In tale caso, la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

Coloro che desiderassero sciogliere l'unione civile devono prenotare un appuntamento al numero **0567/621435-32** (negli orari sopra indicati)

Viene seguita la normativa degli articoli 6 e 12 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162.

Requisiti del richiedente

I due interessati devono essere maggiorenni e dello stesso sesso, entrambi/e con l'interesse di costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

INDICAZIONI PER CITTADINI STRANIERI

Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della Legge 20 maggio 2016, n. 76, deve presentare all'ufficiale dello Stato Civile **anche una dichiarazione dell'autorità competente** del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi di cui è sottoposto, **nulla osta** all'unione civile.

Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello stato di cui è cittadino, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, il **nulla osta** è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo o ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000. (art.32 ter comma 2 della L 218/1995 così come modificato dal decreto legislativo n.7/2017)

Modalità di richiesta

PER APPUNTAMENTO DA PRENDERE TELEFONICAMENTE:

Gli interessati dovranno prenotare un appuntamento per la stesura del primo processo verbale di richiesta

Documentazione da presentare

La documentazione da presentare:

- carta di identità (in originale **e** in fotocopia che rimane all'Ufficio);
- Codice Fiscale/tessera sanitaria (in originale **e** in fotocopia che rimane all'Ufficio);
- modulo di "**Richiesta di costituzione di unione civile**" (possibilmente precompilato) pubblicato nella sezione "documenti e modulistica".

Tariffe - Orari - Luoghi di celebrazione

La Delibera di Giunta Comunale 60 del 15/11/2016 stabilisce che le tariffe, gli orari ed i luoghi di celebrazione sono gli stessi di quelli relativi ai matrimoni .

N.B.

In caso di mancata celebrazione dell'Unione civile non è previsto il rimborso delle somme versate.

Nel caso in cui la disdetta della prenotazione pervenga prima dei 30 gg dalla celebrazione, può essere chiesto il rimborso della tariffa pagata.